



TRIBUNALE CIVILE DI LATINA

I SEZIONE CIVILE

Il Giudice istruttore dott.ssa [REDACTED]

A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell' [REDACTED],
rilevato che la fissazione dell'udienza dinanzi alla sottoscritta da parte del Presidente del Tribunale f.f. debba essere interpretata come assegnazione del fascicolo alla stessa, nonostante la materia della responsabilità medica rientri nella competenza tabellare della II sezione civile, ma che tale questione non rileva ai fini del provvedimento da emettersi, trattandosi solo di distribuzione interna al Tribunale degli affari civili,

1) osservato che non sussistono dubbi in ordine alla legittimazione dei ricorrenti, come da documentazione allegata al ricorso introduttivo e successivamente integrata, anche in considerazione del fatto che essi agiscono iure proprio,

rilevato che il presente giudizio è stato introdotto nel vigore della Legge n. 24 del 2017, recante "disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie",

osservato che la legge in oggetto ha subordinato la procedibilità dell'azione di responsabilità nei confronti dell'esercente la professione sanitaria (sia esso medico o struttura) alla presentazione di un ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., per cui il ricorso non solo è ammissibile ma costituisce condizione di procedibilità della domanda in alternativa al procedimento di mediazione,

2) visto che al procedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 15 della medesima legge, è tenuta a partecipare, oltre al paziente ed al convenuto principale (medico o ospedale), anche la sua impresa di assicurazione, la quale all'esito della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Giudice, ha l'obbligo di formulare l'offerta di risarcimento del danno, ovvero comunicare i motivi per cui ritiene di non formularla,

ne deriva che la partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all'articolo 10 (che prevede l'obbligo delle strutture sanitarie private e pubbliche di assicurazione per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie), che hanno l'obbligo di formulare



ovvero un medico [REDACTED], entrambi scelti, vista il potenziale conflitto di interessi con l'ente resistente, dall'Albo dei CTU presso il Tribunale di Roma, ritenuto di dare al CTU il seguente incarico: *"Esaminata la documentazione medica depositata agli atti e, in particolare, la cartella clinica relativa al ricovero del Sig. [REDACTED] presso il Presidio [REDACTED], acquisita, se ritenuta necessaria, ulteriore documentazione presso la [REDACTED] e presso altri uffici pubblici, i consulenti tecnici: 1. descrivano in dettaglio la cronologia degli eventi e, in particolare: le condizioni generali del Sig. [REDACTED] al momento del ricovero presso l'Ospedale [REDACTED] o/e quelle antecedenti ad esso; le patologie per le quali il ricovero si è reso necessario; gli interventi terapeutici e preparatori eseguiti dai sanitari del presidio ospedaliero e la situazione del paziente pregressa rispetto al ricovero ospedaliero, quali patologie, interventi o condizioni generali precedenti al ricovero, in quanto ritenuti rilevanti ai fini dell'analisi demandata; 2. descrivano gli esami e gli esiti degli esami cui il paziente è stato sottoposto; 3. descrivano le fasi antecedenti all'intervento in ordine [REDACTED] al [REDACTED] e alla [REDACTED] e se tali modalità siano stati correttamente eseguite sul paziente e se fossero idonee alla situazione dello stesso riscontrata dalle cartelle cliniche in atti e se rispondessero alle linee guida in materia e le buone pratiche accreditate, pur tenendo in considerazione "le specificità del caso concreto"; 4. dicano se sia ravvisabile un nesso eziologico tra la condotta tenuta dai sanitari dell'Ospedale [REDACTED] nella fase preparatoria all'intervento e nell'anestesia ed il decesso del Sig. [REDACTED], specificando, alla stregua di valutazioni di carattere medico scientifiche e tenuto conto delle condizioni del paziente, se: le condizioni di salute della paziente antecedenti all'effettuazione degli esami e degli interventi, nonché all'effettuazione dell'anestesia erano tali da risultare da sole sufficienti a causare l'evento morte in concreto verificatosi ovvero se il decesso sia dipeso dalla cattiva esecuzione dell'intervento. In particolare, rappresentino i c.t.u. se la corretta esecuzione, ad opera dei sanitari, della fase preparatoria all'intervento e dell'anestesia in argomento secondo le regole prescritte dalla buona tecnica medica avrebbe consentito di evitare l'evento morte, specificandone il grado di probabilità".*

visto l'art. 22, secondo comma, disp. att. c.p.c. e sentito il Presidente del Tribunale, ritenuto di dover procedere alla nomina di consulenti tecnici iscritti in albi di altro Tribunale ovvero non iscritti in nessun albo, in quanto nel caso di nomina di professionisti della zona ed in ragione dei normali rapporti intercorrenti tra [REDACTED] ed il [REDACTED] potrebbero sussistere ragioni di incompatibilità,

P.Q.M.

Accoglie il ricorso proposto,

Rigetta le eccezioni sollevate dalle parti convenute-resistenti,



Nomina CTU, oltre al già indicato dott. [REDACTED] specialista medico-legale, anche la dott.ssa [REDACTED], specialista [REDACTED], ai quali sottopone il quesito indicato nella parte in motiva,

manda al Presidente del Tribunale per l'autorizzazione alla nomina del CTU fuori dal distretto del Tribunale, raccomandando la cancelleria di acquisire l'autorizzazione prima dell'udienza di seguito indicata,

Fissa per l'assunzione dell'incarico la data del [REDACTED] ore 10.00.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e ai nominati CTU all'indirizzo pec [REDACTED] e [REDACTED]

Latina, [REDACTED]

Il Giudice Designato

Dott.ssa [REDACTED]

